

proposta dal deputato Lovito, rigetterà ora l'emendamento che il deputato Lazzaro propose di aggiungere alla legge che discutiamo.

Se altrimenti facesse, si creerebbe un ingiusto privilegio, e di privilegi ne abbiamo già troppi nella legge sul reclutamento.

A questo riguardo io mi associo al voto emesso da uno dei deputati lombardi nella tornata di ieri acciò sia abolito il privilegio che hanno attualmente i chierici di andare esenti dalla leva. Spero che su questo punto saremo tutti d'accordo, perfino il dotto professore, l'eloquente professore D'Ondes-Reggio.

PRESIDENTE. Fo osservare all'onorevole Ranieri che si concede la parola per l'ordine della questione, quando è chiusa la discussione; ora siccome la discussione è in corso ancora, gli serberò la facoltà di parlare dopo la chiusura; se poi la vuole per una mozione d'ordine, è altra cosa, ed in tal caso gli do facoltà di parlare.

RANIERI. A mio credere, e forse potrò errare, ieri, nel fervore della disputa furono scambiati i termini fra i quali versa veramente la questione.

La legge antica napoletana colpiva la famiglia; la famiglia era l'ente ch'essa aveva a fronte; e con la famiglia, col *paterfamilias*, trattava il Governo ne' vari modi di eseguire la legge medesima; se il *paterfamilias* aveva tre figliuoli, ne dava uno, o per esso il cambio; se quattro, ne dava due, *et ita deinceps*.

Mutata la scena, la legge nuova anzi che colpire l'ente famiglia, colpisce l'ente individuo, ovunque lo trovi; e lo colpisce per gli attributi proprii di lui, e non per quelli della famiglia cui appartiene.

Adunque i tre termini della questione sono famiglia, individuo, Stato.

Le relazioni fra lo Stato e l'individuo sono dunque per la famiglia *res inter alios acta*, la quale non può nè nuocere, nè giovare a quest'ultima. Ora, quando lo Stato colpisce l'individuo, esso usa del suo diritto.

Ma questo diritto trova il suo limite nel diritto acquistato del terzo, ch'è la famiglia. L'individuo, che non era in scena nella legge antica, è colpito, e sta bene. Ma è reclamato, per così dire, dalla famiglia della quale la disobbligazione ottenuta non cessa; perchè (anche lasciata da parte la quistione dello retroattività), *nel fatto*, nessuna legge l'ha colpita.

L'argomentazione, *ab absurdo*, che faceva ieri, con tanto acume, l'onorevole Restelli, non parmi che possa reggere; poichè non vi è nessun paragone possibile, anzi vi è un abisso fra un padre di famiglia, che dando due figliuoli di quattro, stipula la sua pace, la sua quietanza con lo Stato, e un comune, una provincia, un regno intero, che per un'anomalia si trovasse esente, o presso a poco. Allora non si tratterebbe più di un argomento *ab absurdo*, ma di un esempio male scelto; insomma, di un'analogia assurda allegata a far le veci di un argomento *ab absurdo*.

Spero che queste brevi considerazioni possano essere non inutili a ridurre la quistione nel suo logico e legittimo sentiero.

PRESIDENTE. Il deputato Melchiorre ha la parola, ben inteso che si discute semplicemente questo primo capoverso della disposizione transitoria proposta dalla Commissione.

MELCHIORRE. (*Conversazioni*) Giovandomi del savio ammonimento, che or ora ne faceva l'onorevole presidente, esortandoci a limitare il discorso sulla proposta messa a discussione in questa mattina, io restringerò le mie osservazioni, e brevemente le esporrò intorno alle famiglie disobbligate, che hanno formato il tema di tutte le discettazioni finora fatte su quest'argomento, che io non dissimulo a me stesso essere sotto ogni aspetto gravissimo.

L'onorevole Michelini giustamente richiamava l'attenzione della Camera a considerare la natura della legge a cui l'eccezione in esame si appoggiava, e questa è precisamente la legge di leva, che regolava il servizio militare nel Napoletano, in data 19 marzo 1834.

Alla base di alcune disposizioni che in questa legge sono fermate, si riteneva da alcuni che l'obbligo del discarico per le famiglie che si vogliono disobbligate già al servizio militare nelle provincie napoletane reggesse ancora, e dovesse produrre i suoi effetti a vantaggio di coloro che di questa esenzione vorrebbero oggi farsi scudo, ed io rispondendo ai medesimi, senza però avere la stolta pretesa d'imporre le mie opinioni, le quali non hanno autorità per essere imposte, osservo che per effetto della stessa legge del 19 marzo 1834, quando di questa legge sarà definita l'indole, quest'esenzione non ha fondamento di sorta, e debbe essere reietta. Siffatta questione vuol essere adunque disaminata, e rapporto alla legge antica (*sua importanza vi è ancora*), e rapporto alla nuova sul reclutamento militare, definendosi prima di ogni altra considerazione l'indole rispettiva, perchè ripeto, sembrami importantissima.

Il mio breve ragionamento perciò verserà sì sulle ragioni che direttamente scendono da tale definizione, che su quelle che per la gravità loro derivano ancora dall'argomento indiretto fondandolo sull'eguaglianza dei cittadini innanzi alle leggi che ora governano tutta quanta la famiglia italiana.

La legge del 19 marzo 1834 è una legge sicuramente d'ordine pubblico, è una legge nella quale si fissano i doveri che i cittadini hanno verso lo Stato, perchè lo Stato adempia alle nobili funzioni di cui è investito rispetto a tutta quanta la famiglia cui riflette.

Quindi le ragioni che debbono essere da noi consultate per risolvere la grave questione nella quale siamo impegnati, non debbono essere tratte dal diritto comune, nel quale vengono regolati i rapporti tra privati e privati; ma bisogna entrare ad esaminare la quistione dal lato dei rapporti del cittadino verso lo Stato.

Ora è principio di diritto pubblico sul quale non cade controversia di sorta, che tutte le leggi le quali